

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale si prohibisce che li Vsurari non siano sepolti in sepoltura Christiana, se non si sarà seruato quanto in esso si contiene: qual si ...

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Rettore del beneficio, del quale fiano li beni che hauerà condotti, possa il Co duttore in questo caso, ritener detti beni fin tanto, che ritenendo ogn'anno la sudetta terza parte, sarà intieramente sodisfatto di quanto hauerà speso. Quelli che hauendo condotti con tali patti, & haueranno fatti megliorameti, ò vtili, ò necessarij, e non si reterranno la sudetta terza parte ogn'anno, nó pof fino di poi ridimandare al nuouo Rettore quanto haueran mancato di rite-

nerfi,ma il tutto s'imputi à lor colpa. E non volendo essi Conduttori sar rite tione di questa terza parte ogn'anno, ma volendo che in vna fol volta gli fia restituito tutto quello, che per tal causa haueranno speso, debbano essi Conduttori ogn'anno depositare detta terza parte presso qualche idonea persona,& non la paghino al Rettore, altrimente la paghino à suo danno, ne le sia fatta buona dal successore nel beneficio, nel conto che se hauerà à far seco sopra li

miglioramenti. Quelli che innazi questo Decreto han no condotto beni Ecclefiaffici, e che per il patto sudetto hanno fatto, ò per l'aunenire farano megliorameti in essi beni, fi rimborfino nel medemo modo, come gli altri sopradetti, & non rimborfandofi vadino à danno loro.

DECRETO

Publicato nel Concilio secondo Prouin ciale, contro gli Notari che non haueranno reuelato in tempo gli legati à cause pie fatti nelli testaméti da lo ro rogati: qual si publicherà la pri-ma Domenica di Quaresima.

Gni Notaro, che sapera esser stato rogato auati questo Decreto d'al eun Testamento, ò d'altra vltima volótà, doue fieno fatti legati à cause pie, se fra sei mesi, da poi c'hauera saputo la morte di quel testatore, no hauera manifestato tali legati al Reuer. Arciuesco no di Milano, è suo Vicario, incorra subito in pena d'escommunicatione. E nella medema pena incorrino quelli che dopò effo decreto faranno flati rogati de legati pij fatti, come di fopraè

detto, se fra il termine di tre mesi dope che hauerano inteso che il Testatore sia morto, no gli haueranno denonciati ad vno delli sudetti Reuerendist Arcinefcouo, o fuo Vicario. all pub imau

DECRETO

Del Concilio Provinciale fecondo, e ter zo contra gli inuafori de' beni, e robbe de beneficiati morti: qual fi douerà publicare il primo di dopò la Do menica di Refurrettione.

HI ardira temerariamente pigliare , ò viurpare beni d'alcuna persona Ecclesiastica morta, spettanti alla Chiefa, ò beneficio Ecclefiastico, che esso morto in vita sua hauesse posse duto, ouero che spettino ad alcun miniftro d'ella Chiela, incorra lubito in escommunicatione.

Con questo decreto vogliamo che fiano aftretti ancor quelli, i quali fenza fa re inuafione, o violenza alcuna, trasportano, o coducono fuori di cafa di quella persona Ecclefialtica supellettile, o cola alcuna, ò scritti spettanti alla Chiesa della quale egli era Rettore, prima che tutti gli beni mobili, libri, scritti, & altre simili cose appartenenti per altro al l'heredità, fiano riferite nell'indice da chi sara deputato dal Reuerendiss. Arciuescouo per tale víficio.

DECRETO Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale fi prohibifce che li Vsurari non fiano sepolti in sepoltura Christiana, se non si fara serua-

to quanto in ello fi contiene : qual fi douera publicar il primo di dell'Anno, & il primo Lunedì dopò la Domenica della Pentecofte.

LI Viurarij manifefti, non sieno I sepolti in luogo sacro, ancor che nelli lor Testamenti hauessero commel fo, che fosse fatta la restitutione di tutte quelle Vfure che hauessero estatte, ò riceunte, le prima, dessi mentre vistero, ò loro heredi dopò la lor morte, non haueranno con efferto sodisfatto intieramente à coloro, da quali le riceuerno,

d coloro, da quali le riccuerno, ouero effendo essi creditori absenti, non haueranno data idonea sicurtà di sodisfarli. Il Parocho, che sapendo quelli tali esser stati V surarij manisesti, gli hauera sepolti, sapia esser incorso in pena di scom munica.

DECRETO

Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi suo ri della Diocese: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

Olui il quale à posta anderà à con fessarsi de suoi peccati ad vn confessore, anco regolare suori della Dioce se; se quel confessore non sarà approbato per vdire le confessori, e dal Vescou o di quel luogo, e dal Reuerendis. Arciuescouo, il Parocho nel tempo della Pascha non ministrerà il Sacramento dell'Eucharistia à questo tale consitente, come à colui che veramente non si è confessaro.

E di più l'ordinario di quel Sacerdo te, il quale non essendo approbato per confessore, hà vdito la confessione di colui, non permetta che confessi alcuno nella sua diocese per duoi anni à venire, nè meno che predichi.

DECRETO

Del Concilio secondo Provinciale, è della Sinodo vndecima Diocesana, che ogu'vno si communichi al tempo della Pascha in quella Parochia, nella quale habita la maggior parte del l'anno: si deue publicare la terza Do menica di Quaresima.

S I auisano tutti, che nel tempo della Pascha sotto pena di essertinuto co me che non habbi sodissatto al precetto della Chiesa, ciascuno si communichi nella sua Parochia, non solamente quelli che hora habitano ne i consini della Parochia, ma ancor quelli che habitano iui la maggior parte dell'anno, ò vi sia almeno stato per lo spatio di sei messi; Eccettuando però se questi tali non

fiano venuti ad habitarui pochi giorni, ò pochi mesi auanti, con animo di statui per l'auuenire; ouero se non mostrano licenza in scritto dal Reuerendiss. Arciuescouo, ò dal proprio Parocho di comunicarli altroue; ouero se non sono peregrini, ò forastieri, e questo nella diocesi: perche nella Città questi tali forastieri riceueranno il Sacramento dell'Eucharistia nella Chiesa Cathedrale.

Di più sotto la medesima pena s'anifano tutti, che niuno ardisca di comuni carsi fuori della Parochia in detto tepo di Pascha, ancor che gli sia stato coceso, e permesso dal proprio Parocho, se questa tale licenza non sarà approbata in scritto dal Reuerendissimo Arcinescouo.

Ma se vi è alcuno il quale hà in vn luogo la sua famiglia, & egli habita per sorte altroue la maggior parte dell'anno, questo tale si communichi in quella Chiesa Parochiale, doue habita la sua famiglia.

DECRETO

Del secondo Concilio Provinciale, & della Sinodo diocesana vndecima có tra quelli che non si communicano nel tempo della Pascha: qual deue publicarsi nella seconda, ò terza sesta di Pascha.

Visiamo tutti è ciascuno fedele A della nostra Parochia, quali hano l'età leggitima di riceuere come comada la fanta Madre Chiefa, la fanta communione nel tempo della Pascha, & no l'hanno ancora riceuuta, che per tutta questa settimana, ò Dominica prossima che viene confessandosi prima la riceuano: altrimente se costoro nel detto termine, ò al più sei giorni dopò l'otta ua di Pascha no hauerano ciò fatto, noi n'aussaremo il Reuerendiss. Arciuescouo, accioche di subito siano publicati mé tre che si dirà la Messa per interderti dall'ingresso della Chiesa, e dalla sepol tura Ecclesiastica, & i lo o nomi siano affissi alle porte della Chiesa Parochia le; e questa sola monitione vi diamo auiso che basti per tre.

DE-